



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	180 del 30/04/2020
-------------------	--------------------

Area	Staff
------	-------

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 – REVOCA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N. 149 DEL 14.04.2020 PER CONSENTIRE DI NUOVO L'UTILIZZO E LA FREQUENTAZIONE DELLE AREE VERDI, DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI E DEI SENTIERI LUNGO GLI ARGINI E LE GOLENE DEL FIUME BRENTA, DEL TORRENTE SILAN E DEGLI ALTRI CORSI D'ACQUA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE E SULLE COLLINE IN TERRITORIO

IL SINDACO

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. nuovo "Coronavirus") nel territorio regionale e nazionale e richiamati tutti i provvedimenti finora adottati dal Governo e dalla Regione Veneto per la gestione dell'emergenza sanitaria.

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 144 del 09.04.2020, avente ad oggetto *"Ordinanza contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "coronavirus" COVID-19 – divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e divieto di stazionamento nelle medesime aree"*, con prescrizione valide con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 di lunedì 13 aprile 2020, salvo proroghe e rinnovi ulteriori in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e ai conseguenti provvedimenti del Governo o della Regione Veneto.

RICHIAMATA la propria successiva ordinanza contingibile e urgente reg. unico n. 149 del 14.04.2020, con le quali, a fronte dei DPCM progressivamente emanati dal Governo e contenenti le dispositive relative alle misure rafforzate di contenimento dell'epidemia da COVID-19, le misure e i divieti stabiliti nella suaccennata ordinanza sono stati prorogati, al momento fino alle ore 24:00 di domenica 3 maggio 2020.

VISTO il DPCM del 26.04.2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 108 del 27.04.2020, ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lett. d), e) e f); nello specifico, la lettera f) consente di *"svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività"*; le disposizioni del suddetto decreto si applicano dal 4

maggio 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 43 del 27.04.2020, pubblicata sul BUR n. 56 del 27.04.2020, ed in particolare il punto n. 1, che prevede: *“è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante”*; la suddetta disposizione ha effetto dalle ore 18:00 del 27 aprile 2020.

DATO ATTO che, alla luce dei provvedimenti governativi e regionali nel frattempo sopravvenuti e del coordinamento normativo tra gli stessi e di quanto previsto dall'ordinanza regionale n. 43 del 27.04.2020 (che permette ora *“lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora”*), non sussistono più i presupposti di fatto e di diritto che hanno motivato le proprie precedenti ordinanze contingibili e urgenti, nella parte in cui prevedevano *“il divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e il divieto di stazionamento nelle medesime aree”*, a suo tempo posto a presidio della salute pubblica e in considerazione soprattutto del divieto dettato dai previgenti provvedimenti governativi e regionali di spostamento nel territorio comunale se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; si deve anche ricordare che la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 144 del 09.04.2020 era stata emanata sulla scorta delle disposizioni al momento vigenti dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020 (pubblicata sul BUR n. 45 del 03.04.2020) ed in particolare del punto n. 2 (*“L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltreché per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora”*); RITENUTO, pertanto, di intervenire a revocare parzialmente la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 149 del 14.04.2020, nella parte in cui prevede la proroga fino alle ore 24:00 di domenica 3 maggio 2020 del divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e il divieto di stazionamento nelle medesime aree, disponendo con effetto immediato la possibilità per la cittadinanza di fruire nuovamente delle suddette aree e dei suddetti percorsi per l'attività motoria individuale, purché entro i confini del territorio comunale e rispettando tutte le prescrizioni dei vigenti provvedimenti governativi e regionali in materia di divieto di assembramento, di obbligo di indossare mascherina e guanti o di garantire l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e di distanziamento tra le persone di almeno due metri per l'attività sportiva e di un metro per ogni altra attività.

VISTO e RICHIAMATO anche l'art. 35 del D.L. 9/2020, in base al quale, *“a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”* e ritenuto che le disposizioni limitative di seguito specificate nella presente ordinanza non si pongano in contrasto con le disposizioni statali e regionali in materia.

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;
- lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 comma 8.

O R D I N A

che, con effetto immediato,

- **sia revocata parzialmente la propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 149 del 14.04.2020, nella parte in cui prevede la proroga fino alle ore 24:00 di domenica 3 maggio 2020 del divieto di utilizzo e di frequentazione delle aree verdi, dei percorsi ciclo-pedonali e dei sentieri lungo gli argini e le golene del fiume Brenta, del torrente Silan e degli altri corsi d'acqua all'interno del territorio comunale e sulle colline in territorio comunale, e il divieto di stazionamento nelle medesime aree;**
- **sia conseguentemente consentita, con effetto immediato, la possibilità per la cittadinanza di fruire nuovamente delle suddette aree e dei suddetti percorsi per l'attività motoria individuale, purché entro i confini del territorio comunale e rispettando tutte le prescrizioni dei vigenti provvedimenti governativi e regionali in materia di divieto di assembramento, di obbligo di indossare mascherina e guanti o di garantire l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e di distanziamento tra le persone di almeno due metri per l'attività sportiva e di un metro per ogni altra attività.**

È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per quindici giorni, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa.

Le **Forze di Polizia** sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento; i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL; si richiama anche il disposto dell'art. 650 C.P., il quale prevede che *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206”*.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Vicenza, al Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia locale;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Viabilità dell'Area Quarta, per la riapertura dei percorsi e per la rimozione di barriere, segnaletica e cartellonistica, appositamente collocata *in loco* con l'emanazione dell'ordinanza n. 144 del 09.04.2020.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, lì 30 aprile 2020

IL SINDACO

avv. ELENA PAVAN

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)